



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BOCCIOLINI | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BERETTA ANGUISSOLA | ALESSANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VEZZOSI | ROBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1088/13
depositato il 21/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B03E205022 IRES-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B03E205022 IVA-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B03E205022 IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
SGAMBATI DR. MADDALENA
VIA ERBOSA 42 50126 FIRENZE FI

www.commercialista telematico.com

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1088/13

UDIENZA DEL

28/04/2015

ore 09:15

SENTENZA

N°

957


PRONUNCIATA IL:

28 APR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 SET. 2015

Il Segretario





SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

ore

FAITTO

L'Agenzia delle Entrate nel corso dell'anno 2011 ha invitato la società " " che gestiva bar e ristorante " a produrre tutta la documentazione contabile e giustificativi di spese relativi all'anno d'imposta 2007.

La società vi provvedeva e produceva il libro cespiti, registri IVA, fatture di acquisto e di vendita, estratti conti bancari, relative contabili e bilancio di verifica. Non produceva il dettaglio delle rimanenze iniziali e le ricevute emesse nell'anno 2007.

L'Ufficio rilevava che il libro cassa evidenziava numerosi saldi negativi e che le rimanenze a fine esercizio comprendevano solo vini e spumanti e non faceva cenno a prodotti alimentari.

Da questo l'Ufficio deduceva che il saldo cassa a fine anno fosse inattendibile e per nulla indicativo della reale movimentazione dell'anno; quanto alle rimanenze riteneva poco probabile che queste fossero costituite solo da vini e spumanti.

L'Ufficio ha così proceduto alla ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base di un campione di ricevute utilizzando la metodologia del cd. "tovagliometro", caratterizzato dalla seguente sequenza:

- quantificazione dei tovaglioli lavati in base alle fatture ricevute dalla " " (c.f. 05153910483);
- quantificazione dei coperti risultanti dalle ricevute emesse;
- differenza tra tovaglioli utilizzati e tovaglioli lavati;
- valorizzazione dei maggiori ricavi sulla base della differenza tra tovaglioli utilizzati e tovaglioli lavati.

In base alla ricostruzione effettuata, per i cui dati numerici si rinvia alla motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha accertato un maggior reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP per Euro 112.774,65 e, ai fini IVA, un maggior imponibile di Euro 112.774,65. L'accertamento è stato impugnato dalla società che contesta il metodo induttivo seguito dall'Ufficio e i risultati cui è giunto.

L'Ufficio conferma l'accertamento ma nulla dice circa le contestazioni della società.

MOTIVI DI DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto. L'Ufficio ha proceduto all'accertamento induttivo senza che ve ne fossero i presupposti.

L'accertamento induttivo può essere utilizzato anche quando esistono scritture e contabilità formalmente corrette ma sia stata rilevata l'esistenza di attività o ricavi non dichiarati o l'inesistenza di passività dichiarate oppure dove esistano gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell'attività svolta o dagli studi di settore ove applicabili.

Nel caso di specie la società ha fornito tutta la documentazione richiesta ed ha prodotto tutti i libri contabili e dopo averli esaminati l'Ufficio ha rilevato solo la mancata presentazione del dettaglio delle rimanenze iniziali, rilevabili peraltro dal libro inventari, mancanza che da sola non sarebbe stata sufficiente a rendere sostanzialmente inattendibile la contabilità come non lo sono i saltuari saldi negativi



di cassa rilevati nel periodo.

Anche la non congruità dei ricavi dichiarati e la non coerenza dell'indice di ricarico – nonostante l'adeguamento operato dalla società – sono privi di significato considerato che la ricostruzione operata dall'Ufficio sulla base del cd. "tovagliometro" è tutta da dimostrare.

La società è in regola con l'applicazione degli studi di settore.


Anche sotto questo aspetto quindi l'accertamento appare immotivato, non risultando nel caso di specie sussistenti i presupposti per un accertamento induttivo.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Il Relatore



Il Presidente

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

ore

www.commercialistatelematico.com